

**CITTÀ DI
VENEZIA**



Il Vice Comandante Vicario
Corpo Polizia Locale

OGGETTO: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia – San Polo - Campo San Rocco in occasione del concerto per le celebrazioni della Festa di San Rocco 16 agosto 2023. **Ordinanza dirigenziale.**

IL VICE COMANDANTE VICARIO

Premesso che la Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco, ha richiesto con istanza prot. n. PG2023/344892 l'occupazione di suolo pubblico per il giorno 16 agosto 2023 al fine di svolgere un concerto;

Vista l'autorizzazione prot. n. PG2023/382399 del 09/08/2023 con la quale il Comune di Venezia ha autorizzato l'evento e concesso l'occupazione di suolo pubblico, in Campo San Rocco, per lo svolgimento del concerto in occasione delle celebrazioni per la Festa di San Rocco;

Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della sicurezza delle persone ed il regolare flusso pedonale durante tutte le fasi dell'evento;

Ritenuto pertanto necessario disporre la chiusura di Campo San Rocco dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e comunque fino a cessate esigenze, con conseguente deviazione del flusso pedonale, per il giorno 16 agosto 2023,;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto l'art.107 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 344514 del 01 agosto 2022;

ORDINA

nella giornata del 16 agosto 2023 dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e comunque sino al termine della manifestazione, la chiusura al pubblico passaggio di Campo San Rocco al fine di permettere lo svolgimento del concerto in occasione delle celebrazioni per la festa di San Rocco. Il flusso pedonale verrà deviato in direzione Calle di San Rocco – Crosera San Pantalon – Campo Castelforte.

Le deviazioni della circolazione pedonale e la chiusura dell'area del concerto saranno a carico della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco. Al termine del Concerto i luoghi dovranno essere ripristinati al fine di consentire il libero transito pedonale.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n.50 convertito con legge 20 maggio 2003 n.116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

La Polizia Locale e gli Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni.

Il Vice Comandante Vicario
Comm. Sup. dr.ssa Maria Teresa Maniero (*)

Responsabile istruttoria e procedimento Commissario Principale Lorenza Mariutti

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.